



Capacità economica

Oggetto: Sorveglianza permanente
Data: 1° gennaio 2024

Aktenzeichen: BAZL-311.150.2-13/3

Considerazioni generali

Sebbene la capacità economica di un'impresa di trasporto aereo venga già verificata dall'UFAC in occasione del rilascio dell'autorizzazione di esercizio, la capacità finanziaria ed economica è un requisito di legge che deve essere soddisfatto anche dopo l'avvio dell'attività, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Questa sorveglianza permanente di norma avviene attraverso la trasmissione, da parte delle imprese di trasporto aereo all'UFAC, di rendiconti periodici allestiti mediante modelli standard. In particolare nel caso in cui siano prevedibili o stiano insorgendo difficoltà finanziarie, l'UFAC può disporre ulteriori misure di sorveglianza dell'impresa di trasporto aereo fino al ritiro provvisorio o definitivo dell'autorizzazione di esercizio (cfr. criteri di valutazione).

Basi legali

Sulla base dell'Accordo bilaterale sul trasporto aereo con la Comunità europea, la Svizzera ha ripreso in larga misura il diritto aeronautico europeo. In particolare risulta direttamente applicabile per la Svizzera il Regolamento (CE) 1008/2008, che disciplina il rilascio delle autorizzazioni di esercizio. Esso definisce anche i principi per la sorveglianza permanente della capacità economica e per il ritiro provvisorio o definitivo dell'autorizzazione di esercizio nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti di legge.

Nella legge federale sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0) e nell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA, RS 748.01), vengono riprese per analogia le disposizioni europee. Inoltre, l'art. 27 LNA presuppone un'organizzazione finanziaria e una contabilità affidabili e l'art. 107 ONA definisce il diritto dell'UFAC di prendere visione dei documenti commerciali dell'impresa di trasporto aereo e l'obbligo di quest'ultima di notificare gli eventi particolari sopravvenuti nell'esercizio.

Classificazione

Per quanto riguarda la valutazione permanente dei requisiti concernenti la capacità economica, l'UFAC applica a tutte le imprese di trasporto aereo con un'autorizzazione di esercizio commerciale il medesimo metro di misura. Dal momento che condizioni troppo severe per quanto riguarda il rendiconto da fornire all'UFAC potrebbero comportare un onere sproporzionato per le società più piccole e non sarebbero determinanti per il raggiungimento dell'obiettivo, l'UFAC suddivide le imprese

Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL
Chantal Imsand
3003 Bern
Standort: Papiermühlestrasse 172, 3063 Ittigen
Tel. +41 58 469 29 66
chantal.imsand@bazl.admin.ch
<https://www.bazl.admin.ch/>



di trasporto aereo in categorie di grandezza, sulla base dei criteri fissati nel regolamento (CE) 1008/2008. Per le imprese più piccole, quindi, sono previste alcune semplificazioni per quanto concerne il rendiconto. Su richiesta, e in presenza di motivazioni fondate, l'attribuzione a una determinata categoria può anche essere modificata.

Grandi imprese – categoria A

Le imprese che esercitano almeno un aeromobile con un peso massimo al decollo di oltre 10 tonnellate e con almeno 20 posti a sedere sono considerate grandi imprese. Se un'impresa esercita un aeromobile con un peso massimo al decollo di oltre 10 tonnellate ma con un numero di posti a sedere inferiore a 20, o un aeromobile con un peso massimo al decollo inferiore a 10 tonnellate, ma con almeno 20 posti a sedere, si tiene conto, come criterio ulteriore, dell'offerta di posti a sedere dell'intera flotta. Se il numero di posti a sedere è superiore a 100, l'impresa è considerata grande.

Medie imprese – categoria B

Tutte le imprese che non rientrano nella categoria A, ma che esercitano almeno un aeromobile con un peso massimo al decollo di oltre 10 tonnellate, o con almeno 20 posti a sedere, sono considerate medie imprese.

Piccole imprese – categorie C1 e C2

Le imprese che non esercitano un aeromobile con un peso massimo al decollo di oltre 10 tonnellate e/o con almeno 20 posti a sedere, il cui fatturato annuo, stimato in base al conto annuale dell'anno precedente, è superiore a 3 milioni di EURO (convertiti in franchi svizzeri secondo il tasso di cambio dell'AFC nel giorno di riferimento del bilancio), sono considerate piccole imprese e vengono attribuite alla categoria C1. Le piccole imprese il cui fatturato annuo è inferiore a 3 milioni di EURO rientrano nella categoria C2.

Criteri di valutazione

In presenza di chiare indicazioni di difficoltà finanziarie o in caso di avvio di una procedura di insolvenza o simili nei confronti di un'impresa di trasporto aereo, l'UFAC deve procedere immediatamente a una valutazione della situazione finanziaria. In base ai risultati della valutazione, l'Ufficio sospende o revoca l'autorizzazione di esercizio, se non ha più la certezza che l'impresa di trasporto sia in grado di adempiere i propri impegni effettivi e possibili nell'arco di dodici mesi.

Contenuto del rendiconto e scadenze

Per le società delle categorie A, B e C1, la presentazione del rendiconto finanziario all'UFAC avviene sulla base di modelli standardizzati (MS Excel). Le imprese che rientrano nella categoria C1 possono presentare il rendiconto anche utilizzando i propri modelli interni, ispirandosi all'apposito modello dell'Ufficio. È comunque auspicabile che le imprese impieghino volontariamente il modello dell'UFAC. L'UFAC si riserva il diritto di esigere formalmente l'uso del proprio modello qualora i documenti interni presentati da un'impresa non soddisfino i requisiti posti dall'UFAC, o li soddisfino solo parzialmente. Ogni anno, tutte le imprese presentano inoltre all'UFAC il rapporto dell'ufficio di revisione unitamente al consuntivo sottoposto a revisione e il rapporto annuale del Consiglio di amministrazione (rapporto di gestione). A seconda delle dimensioni dell'impresa, valgono in linea di massima le seguenti periodicità e scadenze:

- grandi imprese della categoria A: rendiconto trimestrale entro 20 giorni lavorativi dalla data di riferimento;
- piccole imprese della categoria B: rendiconto semestrale entro 25 giorni lavorativi dalla data di riferimento;
- piccole imprese della categoria C1: rendiconto annuo entro 60 giorni lavorativi dalla data di riferimento;

- imprese delle categorie A, B, C1: il preventivo e il piano di liquidità per l'esercizio successivo devono essere trasmessi all'UFAC l'ultimo mese dell'esercizio che si sta per concludere;
- imprese delle categorie A, B, C1 e C2: il rapporto dell'ufficio di revisione e il consuntivo sottoposto a revisione devono essere trasmessi all'UFAC non appena disponibili, comunque non oltre sei mesi dal consuntivo annuo.

Queste condizioni sono riassunte nella seguente tabella. Se le informazioni trasmesse all'UFAC e la loro valutazione qualitativa indicano una tendenza negativa, l'UFAC può intensificare la sorveglianza permanente sulla capacità economica.

Contenuto	Giorno di riferimento			
	Ultimo mese dell'esercizio annuo	Consuntivo trimestrale	Consuntivo semestrale	Consuntivo annuo
Financial Reporting Template UFAC Preventivo per l'esercizio successivo Piano di liquidità per l'esercizio successivo	A, B A, B			
Financial Reporting Template UFAC Bilancio Conto economico Piano di liquidità (continuo per 12 mesi)		A +20 A +20 A +20	B +25 B +25 B +25	
Rendiconto in base a modelli interni Preventivo per l'esercizio successivo Piano di liquidità per l'esercizio successivo Bilancio Conto economico	C1 C1			C1 +60 C1 +60
Rapporto dell'ufficio di revisione e consuntivo sottoposto a revisione				A, B, C1, C2
Rapporto annuale Consiglio di amministrazione				A, B, C1, C2
<p><i>Osservazioni: le indicazioni numeriche si riferiscono al numero di giorni lavorativi dopo il giorno di riferimento entro i quali devono essere presentati all'UFAC i rendiconti. Il rapporto dell'ufficio di revisione con il consuntivo sottoposto a revisione e il rapporto annuale del Consiglio di amministrazione devono essere trasmessi all'UFAC al più tardi sei mesi dopo il giorno di riferimento del consuntivo annuale.</i></p>				

I "Financial Reporting Templates" UFAC possono essere scaricati dal sito Internet dell'UFAC (<http://www.bazl.admin.ch/financialreporting>) o essere richiesti agli indirizzi indicati in calce. Ulteriori spiegazioni sui modelli per la presentazione del rendiconto si trovano nella scheda separata concernente l'utilizzo dei moduli standard.

Per uno svolgimento efficiente della procedura di rendiconto, è assolutamente necessario che la documentazione sia trasmessa all'UFAC nella forma prevista e per via elettronica (in alternativa, il rapporto dell'ufficio di revisione, il consuntivo sottoposto a revisione e il rapporto annuale del Consiglio di amministrazione possono anche essere inviati in copia per posta). A questo scopo, è stato allestito l'indirizzo di posta elettronica financialreporting@bazl.admin.ch. Le informazioni e i dati trasmessi a questo indirizzo sono accessibili solamente al responsabile e all'esperto contabile della Sezione Affari economici.

Obbligo di notifica in caso di eventi particolari

Se nel contesto in cui opera l'impresa si verificano eventi che possono influire in maniera sostanziale sull'esercizio economico, tali eventi devono essere immediatamente notificati all'UFAC. Se si tratta di circostanze che possono avere un effetto considerevole sulla situazione finanziaria dell'impresa, la comunicazione deve essere inviata alla Sezione Affari economici. Sono considerati eventi di questo genere, per esempio (l'elenco non è esaustivo):

- piani per l'esercizio di nuovi voli di linea o di voli occasionali verso un continente o un'area geografica precedentemente non servita;
- modifiche del tipo o del numero degli aeromobili utilizzati o una modifica sostanziale dell'ordine di grandezza dell'attività;
- previste fusioni o acquisizioni di altre società oppure sostanziali modifiche della proprietà di singole partecipazioni;
- singole situazioni commerciali particolarmente significative, come la perdita di importanti crediti, un imprevisto esito negativo di casi giudiziari ecc.;
- importanti cambiamenti a livello di personale per quanto riguarda i responsabili della gestione commerciale e finanziaria della società.

Protezione dei dati e segreto d'ufficio

I dati e le informazioni trasmessi all'UFAC sono utilizzati esclusivamente per analisi interne all'Ufficio e non vengono messi a disposizione di terzi. L'elaborazione dei dati avviene in un settore al quale l'accesso è limitato a poche e ben definite persone all'interno dell'Ufficio. Le esigenze di protezione dei dati e di rispetto del segreto d'ufficio sono soddisfatte.

Contatti

Per chiarimenti in merito alla documentazione da presentare, ci si può rivolgere alla Sezione Affari economici:

Chantal Imsand e Sara Kurth
Esperte contabili

Jan Bittel
Co-responsabile Sezione Affari economici

tel.: 058 469 29 66 / 058 469 29 72
e-mail: financialreporting@bazl.admin.ch

tel.: 058 465 35 08
e-mail: financialreporting@bazl.admin.ch